



19 AGO 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Publicato il 13/08/2016

Firmato
digitalmente

N. 04769/2016 REG.PROV.CAU.
N. 08979/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente



DECRETO

sul ricorso R.G. n. 8979 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Eleonora Fellone, Letizia Migliorelli, Teresa Migliorelli, Elisa De Bernardis, Nadia Di Traglia, Paola Patriarca, Sara Vernile, Gabriella Del Signore, Giuseppina Paliotta, Rita Palazzo, Francesca Cipriano, Emanuela Malaggesse, Sabrina Marsella, Tiziana Lanni, Viviana Curtis, Eleonora Crecco, Daniela Martelletti, Barbara Federici, Alessia Giacchetti, Carla Coletta, Patrizia Federici, Veronica D'Aguzzo, Angela Forgione, Katuscia Rossi, Alessandra Petriglia, Francesco Macciocca, Monica Cianfrocca, Massimo Pantano, Francesca Leone, Lucia Vaime, Elisabetta Refili, Annalisa Retarvi, Federica Lombardelli, Manuela Fratarcangeli, Alba Rita Bonanni, Milena Valeri, Sonia Fiorini, Tamara Salvatore, Alice Armellino, Ramona Basile, Valentina Baldassarre, Aurora Pereno, Marilena Nicoletti, Domenica Mazza, Tiziana Di Folco, Sara De Ciantis, Sabrina Raponi, Sonia Valeri, Loredana Mancone, Valentina Bortone, Sara Petreccia, Stefania Di Fruscia, Assunta Colella, Franca Conti, Lucia Abatecola, Maria Domenica Marcucci, Monia

Urbano, Alessandra Altobelli, Sarah Benacquista, Maria Grazia Dragone, Marina Cima, Anna Cipriani, Lorella Palombo, Valentina Messerola, Federica Campoli, Rita Cardone, Anna Simeone, Cristina Znacchi, Tatiana Gemma, Arianna Cianchetti, Danila De Benedictis, Elena Rotondo, Antonella Fraioli, Maria Giuseppa Morelli, Fausto Panaccione, Nadia Petrucci, Giuseppina Abatecola, Federica Abatecola, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Sala C.F. SLALSN66T01A123A, con domicilio eletto presso Amedeo Boscaino in Roma, via Carlo Mirabello,23;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

-Ufficio VII (già XI) Ambito Territoriale Provincia di Frosinone, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

-Ufficio VI (già X) Ambito Territoriale Provincia di Roma, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Roberta Rufini, Michela Collepardo, Anna Argento, Anna Rita Di Caro, Sonia Lisi, Anna Maria Di Fabio, Carolina Debarnot, Giovanna Mancini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento



previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso principale:

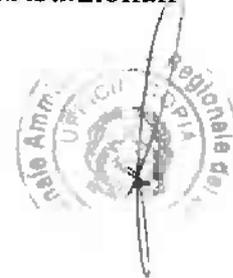
del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, n. 235 del 01.04.2014, nella parte in cui non consente l'inserimento nelle graduatorie aggiuntive ad esaurimento (GAE) degli aspiranti all'insegnamento nella scuola elementare e dell'infanzia a coloro che sono in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

con atto per motivi aggiunti consegnato per la notifica in data 8.8.2016 e depositato in data 12.8.2016:

a)Decreto MIUR n. 325 del 3 giugno 2015, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo l'inclusione a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 30 giugno 2015 e, quindi, prevedendo sostanzialmente una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, in qualità di docenti abilitati, avendo conseguito il diploma magistrale entro l' a.s. 2001/2002, ciò, nonostante la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/15 abbia annullato il D. M. 235/2014, *in parte qua*;

b)delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, ripubblicate, ai sensi del D.M. 325/2015 e successivi decreti, come da ultimo il D.M. 495/2016, pubblicate dai vari Ambiti Territoriali del MIUR, per la scuola primaria e scuola dell'infanzia;

c)di tutti gli atti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, che impediscono l' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in violazione della L .n. 143/2004, ivi comprese, per quel che occorre, la Circolare prot. 2198 del30 giugno 2015 e la nota ministeriale del 20 maggio 2015 n. 15457, nellaparte in cui tali atti limitano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto ai diplomati magistrali ante 2001/2002 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali



favorevoli;

d)del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, nella parte in cui, ulteriormente, di fatto, riapre le GAE, per lo scioglimento delle riserve, in attesa del conseguimento del titolo abilitante e per altre ipotesi, non contemplando, ancora una volta, la possibilità di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001/2002, richiamando, peraltro, ove nulla è previsto, il contenuto del D.M. 235/2014, già impugnato dai ricorrenti a suo tempo, annullato dal Consiglio di Stato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1.Preso atto, in via preliminare, dell'orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (*ult.*: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2016 n.953);

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione VI°, nelle sentenze citate nella Ordinanza di rimessione (*cfr.*: sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "*periculum in mora*", in quanto la decisione collegiale alla prossima camera di consiglio estiva del 14.9.2016 - utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell'art.55, comma 5° cpa- potrebbe giungere non tempestivamente;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare di misure



monocratiche, finalizzata all'inserimento "*con riserva*" dei ricorrenti nelle GAE, in attesa della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

2.Ritenuto altresì, per ragioni di *concentrazione* e di *economicità* del giudizio, discendenti anche all'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito *web* dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale dell'atto per motivi aggiunti nonché del presente Decreto, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

Ritenuto, altresì, che il deposito in segreteria della prova del compimento del prescritto adempimento dovrà aver luogo al più presto possibile, nel rispetto dei termini di difesa previsti per i controinteressati, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, cpa;

P.Q.M.

1)accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina l'inserimento "*con riserva*" dei ricorrenti nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione collegiale, anche in sede cautelare;

2)autorizza, ai sensi dell'art. 41, 4°comma, cpa, la notifica dell'atto per motivi aggiunti e del presente decreto per pubblici proclami - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- nei sensi e nei modi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14.9.2016.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto presso la sede reale dell'Amministrazione intimata.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.



Così deciso in Roma il giorno 12 agosto 2016.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. *sei* fogli, per complessive *sei* facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Roma, **19 AGO 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luigi Consoli)

